

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to D.ssa Mirella Russo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Cristofaro Ricupati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. n. 143

Che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell'art.12 della L.R. n.15/2011 nel sito web istituzionale di questo comune in data 04/02/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/1991.

Trappeto li 04/02/2025

L'Addetto alla pubblicazione
f.to Rosa Ragona

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale **certifica** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno 04/02/2025 per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti dell'art.12, commi 2 e 3 della L.R. n.5/2011;

Trappeto li
L'Addetto alla pubblicazione
Rosa Ragona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cristofaro Ricupati

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:
 Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art.12, della L.R. n.44/1991, giusta circolare dell'Assessorato EE.LL. del 24/03/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n.15 part.I del 04/04/2003;
 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991;

Trappeto li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cristofaro Ricupati



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

N.05 Reg. del 31/01/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento sull'imposta di soggiorno – modifica ed integrazione.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno Trentuno del mese di Gennaio alle ore 18:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prima convocazione, disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986. n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.R.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti
1) ORLANDO ROSA	SI
2) RUSSO MIRELLA	SI
3) ORLANDO SALVATORE	SI
4) FRANCOFORTE SALVATORE	SI
5) ALIA ANTONINO	SI
6) ALBANO ANDREA	SI
7) ALFANO MAURIZIO ANGELO	NO
8) LA CORTE FRANCESCA ANNA	SI
9) MILITELLO GIUSEPPA RITA	SI
10) PASSANITI SALVATORE	SI
11) BUGLIONE SONIA	SI
12) FERRARA GIACOMO PAOLO	NO
- Assegnati n. 12	- Assenti n. 2
- Presenti n. 10	

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente D.ssa Mirella Russo .

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Cristofaro Ricupati

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.R..EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
Alia- R. Orlando - Militello.

La seduta è pubblica.

Il Presidente procede alla lettura del Quinto punto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Regolamento sull'imposta di soggiorno – modifica ed integrazione";

Prende la parola l'Assessore Emanuele Bologna che illustra la proposta al Consiglio Comunale;

Il Presidente invita il consesso civico a pronunciarsi sulla proposta, con votazione palese, espressa per alzata di mano;

Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 12;

Consiglieri presenti e votanti n.10 (R.Orlando - M. Russo – S. Orlando – S. Francoforte – A.Alia – A. Albano – F. A. La Corte – G. R. Militello – S. Passaniti - S. Buglione);

Voti favorevoli n.10 (R.Orlando - M. Russo – S. Orlando – S. Francoforte – A.Alia – A. Albano – F. A. La Corte – G. R. Militello – S. Passaniti - S. Buglione);

Consiglieri assenti n.02 (Alfano - Ferrara)

Consiglieri astenuti n ZERO

Voti contrari n. ZERO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Alla luce dell'esito della sopra citata votazione,

Proceduto, a seguito di invito del Presidente, a votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dallo stesso Presidente.

Consiglieri assegnati n. 12;

Consiglieri presenti e votanti n.10 (R.Orlando - M. Russo – S. Orlando – S. Francoforte – A.Alia – A. Albano – F. A. La Corte – G. R. Militello – S. Passaniti - S. Buglione);

Voti favorevoli n.10 (R.Orlando - M. Russo – S. Orlando – S. Francoforte – A.Alia – A. Albano – F. A. La Corte – G. R. Militello – S. Passaniti - S. Buglione);

Consiglieri assenti n.02 (Alfano - Ferrara)

Consiglieri astenuti n ZERO

Voti contrari n. ZERO

DELIBERA

Di approvare il punto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Regolamento sull'imposta di soggiorno – modifica ed integrazione".



COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Allegato "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

Premesso che:

- Con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art.4, per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14.12.2022 si è proceduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel territorio nel Comune di Trappeto e all'approvazione del relativo Regolamento;
- l'art. 9, del Regolamento Comunale sull'imposta di Soggiorno disciplina le sanzioni;
- si rende necessario integrare l'art. 9 del Regolamento sull'Imposta di soggiorno, aggiungendo i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, come si evince dall'Allegato "1" che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

Visto:

- Il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 che introduce la revisione dell'art. 13 D.Lgs. 472/97, che pertanto si rende necessario integrare il Regolamento sull'Imposta di soggiorno ed aggiungere l'art. 10, come si evince dall'Allegato "2", che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

Per tutto quanto premesso, ritenuto e considerato

PROPONE

- Di modificare ed integrare l'art. 9 del Regolamento Comunale sull'imposta di Soggiorno che disciplina le sanzioni, con il comma 2, 3, 4, 5 e 6, come si evince dall'Allegato "1" che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- Di aggiungere l'art. 10, come si evince dall'Allegato "2", che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
- Di pubblicare la deliberazione nell'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;
- Di pubblicare la deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.33/2013;
- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giovanna La Franca

Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla

- regolarità tecnica ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000.

- regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Giuseppa Ferrara



**ART. 9
SANZIONI**

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, (da considerare in relazione alla gravità, alla rilevanza ed alla reiterazione dell'azione), ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18/08/2000 n. 267.
- 3) Per la violazione d'obbligo di informazione di cui all'art. 6 comma 2 punto 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18/08/2000 n. 267.
- 4) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6 comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DL 18/08/2000 n.267.
- 5) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8 comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DL 18/08/2000 n.267.
- 6) Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981. n. 689.

ART. 10

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(D.Lgs. 87/2024)

Le sanzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso, con distinzione a seconda che le violazioni siano commesse prima o dopo il 1° settembre 2024, sono indicate nel successivo prospetto:

RITARDO	Riduzione per violazioni dal 01.09.2024	Lettera art. 13 D.Lgs. 472/97 POST RIFORMA
30 giorni dalla violazione (solo per tardivi versamenti)	1/10	Let. a)
Da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9	Let. a- bis)
Dal 91° giorno al termine della dichiarazione dell'anno in cui l'errore è stato commesso o entro un anno dalla Violazione	1/8	Let. b)
Oltre il termine della dichiarazione dell'anno in cui l'errore è stato commesso o oltre l'anno dalla violazione	1/7	Let. b - bis)
Dopo lo schema di atto di cui all'art.6-bis della L. 212/2000 non preceduto dal verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art. 6 co. 2-bis del DLgs.218/97	1/6	Let. b-ter)
Dopo il verbale di constatazione senza che sia inviata la comunicazione di adesione ai sensi dell'art. 5-quater del DLgs.218/97 e comunque prima dello schema di atto di cui all'art. 6-bis della L.212/2000	1/5	Let. b-quater)
Dopo lo schema di atto di cui all'art. 6-bis della L.212/2000 preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art- 6 co. 2-bis del DLgs.218/97	1/4	Let. b-quinquies)
90 giorni dal termine (solo per dichiarazione tardiva)	1/10	Let. c)

RITARDO	<i>Riduzione per violazioni Entro il 31.08.2024</i>	<i>Lettera art. 13 D.Lgs. 472/97 PRE RIFORMA</i>
30 giorni dalla violazione (solo per tardivi versamenti)	1/10	Let. a)
Da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9	Let. a- bis)
Dal 91° giorno al termine della dichiarazione dell'anno in cui l'errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione	1/8	Let. b)
Entro due anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7	Let. b - bis)
Oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa nell'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/6	Let. b-ter)
Dopo la constatazione della violazione nel PVC	1/5	Let. b-quater)
90 giorni dal termine (solo per dichiarazione tardiva)	1/10	Let. c)



Prot. 18910 del 30/12/2024

COMUNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo

Verbale n. 32 del 28.12.2024

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: parere del Revisore dei Conti sulla proposta di delibera di Giunta comunale avente ad oggetto: "Regolamento dell'imposta di soggiorno- Modifica e integrazione".

In data 28.12.2024, alle ore 12,30 presso il proprio Studio sito in Chiusa Sciafani nella Via Santa Caterina n. 51, la sottoscritta dott.ssa Loredana Schifani, nella qualità di Revisore dei Conti di questo Comune;

PREMESSO

- Che il D. Lgs. N. 23/2011 ha:
 - o introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - o previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14.12.2022 si è proceduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel territorio del comune di Trappeto;
- che, in seguito alle modifiche normative intervenute a livello nazionale in materia sanzionatoria si è reso necessario procedere alla revisione dell'art. 9, aggiungendo i commi da 2 a 6, nonché aggiungere l'art. 10 nella formulazione prevista dagli allegati 1 e 2;

ESAMINATA

La proposta di deliberazione, avente ad oggetto la modifica ed integrazione del Regolamento Comunale in materia di Imposta di Soggiorno;

VISTO

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
- Lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;
- Il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 239 c.1 lettera b n. 3;
- La normativa vigente in materia.;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di deliberazione di cui sopra.

L'organo di Revisione

Giordano Schitanu